

**STATUTO DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO ONLUS
"GIOVANNI PAOLO II - WORK IN PROGRESS"**

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Costituzione e durata

1. E' costituita un'organizzazione denominata "Giovanni Paolo II - Work in Progress" con sede nel comune di Melegnano (MI), via Piave 12.
2. L'organizzazione è retta dal presente statuto in ottemperanza a quanto stabilito dalla L.R. 26/96 del nostro ordinamento giuridico e si basa su norme organizzative ispirate ai principi costituzionali e ai criteri di trasparenza amministrativa.
3. L'organizzazione ha durata illimitata.

Art. 2 – Modifiche statutarie

Il presente statuto regola e vincola alla sua osservazione tutti coloro che aderiscono all'organizzazione. Ogni modifica statutaria potrà essere apportata solo ed esclusivamente in sede di assemblea con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Articolo 3 – Finalità

L'Organizzazione, che di fatto è sorta nel 2008 e sin dall'epoca svolge effettivamente attività sul proprio territorio, senza scopo di lucro, persegue fini di solidarietà nel campo del sociale, diretto ad arrecare benefici a persone svantaggiate in ragioni di condizioni fisiche, psichiche, sociali o familiari. Si perseguono quindi concreti fini di promozione, tutela, valorizzazione e sviluppo della persona umana, dell'impegno sociale e civile dei cittadini e delle loro famiglie, nonché di convivenza sociale, d'integrazione sociale delle persone svantaggiate e delle persone diversamente abili e delle loro famiglie alla vita della comunità locale e regionale, operando in particolar modo nelle situazioni di sfavore, svantaggio o marginalità sociale. L'Organizzazione potrà svolgere, a mero titolo esemplificativo, le seguenti attività:

- organizzare e indirizzare alle attività ricreative, sociali, culturali, formative e sportive le persone diversamente abili e tutte le persone in condizione di svantaggio e di difficoltà favorendo la loro integrazione sociale e valorizzazione della persona anche in collaborazione con soggetti pubblici e privati;
- promuovere, organizzare e coordinare le attività formative che interessano l'inserimento nella vita sociale dei disabili e delle loro famiglie e, in generale, di tutte le persone in condizione di svantaggio e di difficoltà;
- promuovere, indire, organizzare, patrocinare attività per lo sviluppo della persona disabile e/o svantaggiata attraverso manifestazioni che promuovono la persona ad ogni livello in campo zonale, comprensoriale, regionale, nazionale ed internazionale;
- organizzare e promuovere iniziative che stimolino e permettano al maggior numero di persone portatrici di handicap e svantaggiate di soddisfare la propria esigenza di divertimento e di socializzazione, in sintonia con le diverse metodologie per una effettiva integrazione; le attività

verranno proposte a singole persone, alle famiglie, ad associazioni di volontariato, enti pubblici e privati.

- promuovere, organizzare, coordinare, patrocinare e disciplinare attività ricreative, sociali, culturali e formative ed in genere del tempo libero volte alla valorizzazione della persona in condizione di svantaggio e difficoltà, attraverso metodologie animative ed educative;
- collaborare a livello professionale con Enti pubblici e privati locali, provinciali, regionali, affinché si sviluppi una cultura positiva riferita all'handicap, alla disabilità e alla tutela della persona e della famiglia, in genere alla condizione di svantaggio e di difficoltà in tutte le sue espressioni;
- organizzare e gestire attività di istruzione, di formazione, di avviamento e di reinserimento al lavoro rivolte ai disabili e svantaggiati sociali;
- svolgere attività scientifica di ricerca sulla disabilità e sulle varie forme di disagio per l'individuazione delle cause, delle cure e della prevenzione;
- svolgere attività di sostegno psicologico, pedagogico a portatori di handicap e a persone in temporanea difficoltà e alle loro famiglie;
- organizzare e gestire percorsi di formazione professionale e aggiornamento per gli operatori del settore handicap, dello svantaggio sociale e delle povertà in genere.
- svolgere attività di qualificazione e riqualificazione professionale per personale da inserire o già operante nei contesti scolastici, sociale, ricreativo ed educativo, e progettare e gestire momenti di aggiornamento e formazione per le figure professionali o volontarie presenti nella società e negli enti pubblici e privati;
- individuare e ricercare finanziamenti locali, provinciali, regionali, statali e comunitari utili per lo sviluppo e il potenziamento delle attività della società con predisposizione e la stesura dei progetti finanziabili su apposita modulistica e presentazione agli uffici competenti;
- realizzare progetti in forma autonoma o in partnership con enti, organizzazioni pubbliche e private;
- prestare consulenza ad altri soggetti per la progettazione, presentazione, realizzazione di progetti finanziati;
- predisposizione di tutti i materiali utili alla diffusione delle informazioni compresi periodici e testi anche elettronici, attivazione di campagne di sensibilizzazione alle tematiche relative alla disabilità e al disagio attraverso l'organizzazione di incontri, convegni, seminari di approfondimento, sperimentazioni;
- progettazione e gestione di ricerche sui fenomeni della povertà e dell'emarginazione familiare con valutazione degli effetti dell'esclusione sociale e proposte in merito alle politiche assistenziali;
- organizzare e gestire centri di consulenza psicologica e pedagogica, rivolti a genitori, insegnanti, educatori impegnati nei compiti di aiuto alla crescita. Aiuto sulle problematiche individuali, familiari e di coppia.

L'organizzazione per espletare le proprie attività, finalizzata al raggiungimento degli scopi dell'Organizzazione, potrà instaurare rapporti di collaborazione con Amministrazioni pubbliche e private, nonché altri soggetti di qualsiasi natura, ritenuti idonei al raggiungimento dei fini statuari, stipulando con essi, se necessario, accordi e convenzioni.

L'Organizzazione non può svolgere attività diverse da quelle indicate ad eccezione di quelle ad essa

direttamente connessa o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

Le finalità di cui sopra trovano attuazione nell'ambito della programmazione annuale definita dal Consiglio Direttivo e resa nota alla totalità dei soci.

TITOLO II - ADERENTI

Articolo 4 – Ammissione

Sono soci dell'Associazione tutte le persone fisiche o giuridiche (per mezzo di legali rappresentanti) che condividono le finalità dell'organizzazione e si impegnano a realizzarle.

Chi intende aderire all'organizzazione deve rivolgere al Consiglio Direttivo formale domanda recante la dichiarazione di condividere le finalità che la stessa si propone e l'impegno ad approvarne e osservarne lo Statuto e l'eventuale regolamento.

Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione presentate entro sessanta giorni dal loro ricevimento. In caso di diniego, il Consiglio Direttivo è tenuto a rendere agli interessati comprensibile motivazione del diniego espresso.

Art. 5 – Adesione

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

L'adesione all'Associazione comporta per l'associato maggiorenne il diritto di voto all'Assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dell'eventuale Regolamento, e per nomina degli Organi Direttivi dell'Associazione.

Tra soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. È riconosciuta la pari opportunità tra uomini e donne ed è esclusa ogni sorta di limitazione della partecipazione alla vita associativa.

Articolo 6 – Obblighi dei soci

Tutti i soci dell'Associazione hanno l'obbligo di versare annualmente la quota associativa, rispettare le norme statutarie, osservare un comportamento conforme all'attività dell'Associazione e svolgere la propria attività nel rispetto del programma annuale delineato e approvato dall'assemblea.

L'attività resa dai soci è prevalentemente gratuita e non retribuita. È prevista la possibilità per una minoranza di soci, di intrattenere con l'associazione un rapporto di lavoro dipendente o autonomo.

Per i soci che prestano la loro attività in modo gratuito è prevista la possibilità del rimborso delle spese effettivamente sostenute, nei modi e nelle forme stabilite dall'eventuale regolamento interno e della disciplina fiscale.

Articolo 7 – Diritti dei soci

I soci hanno diritto di voto attivo e passivo, alla conoscenza dei programmi con i quali l'Associazione intende attuare i propri scopi, partecipare alle attività promosse dall'Associazione, fruire dei suoi servizi, dimettersi in qualunque momento.

Articolo 9 – Perdita della qualifica di socio

La qualifica di socio si perde per decesso, recesso e per esclusione secondo le norme del presente statuto.

Articolo 9 – Recesso

Il socio può in qualsiasi momento notificare la volontà di recedere senza diritto di restituzione della quota associativa. Il recesso ha effetto immediato.

Articolo 10 – Esclusione del socio

In presenza di danneggiamenti morali e materiali nei confronti dell'Associazione, azioni contrarie agli interessi dell'Associazione e di inadempienza dell'obbligo di versamento della quota associativa, il socio può essere escluso con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo. L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione corredato delle motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata. Nel caso di non accettazione delle motivazioni di esclusione può presentare ricorso ad un organo diverso da quello che ha emesso il provvedimento.

In caso di perdita delle qualità di socio per recesso, per esclusione o per qualunque altra causa, né il socio né i suoi aventi causa potranno pretendere alcunché dall'Associazione.

TITOLO III – ORGANI DELL'ORGANIZZAZIONE

Articolo 11 – Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- L'Assemblea degli aderenti
- Il Consiglio Direttivo
- Il Presidente dell'Associazione
- Il Segretario
- Il Tesoriere

Articolo 12 – L'Assemblea

L'Assemblea è costituita da tutti i soci in regola con il versamento delle quote associative. Tutti i soci hanno diritto al voto, ad eccezione dei minorenni.

L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno e, quando ne è fatta richiesta motivata, da almeno il 25% dei soci in regola.

Il Presidente convoca l'Assemblea mediante comunicazione scritta, contenente l'indicazione del giorno, ora e luogo della riunione sia di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, indirizzata a tutti gli aderenti al recapito risultante dal Libro degli Aderenti all'Associazione, almeno 10 giorni prima dell'adunanza e comunque in tempi tali da permettere il ricevimento della convocazione entro 3 gg. prima dell'incontro.

L'ordine del giorno dell'Assemblea è stabilito dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza degli aderenti, in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. I soci hanno diritto a farsi rappresentare, con delega scritta, da altri soci anche se membri del Consiglio Direttivo, salvo, in questo caso, per l'approvazione del bilancio e le deliberazioni in merito a responsabilità dei consiglieri. Per la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto l'Assemblea sarà ritenuta validamente costituita con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente in carica o, in sua assenza, dal Consigliere più anziano di età.

L'Assemblea delibera in merito:

- all'elezione del Consiglio Direttivo
- al programma annuale dell'attività dell'Associazione
- al bilancio consuntivo e di previsione
- alle modifiche statutarie
- allo scioglimento dell'Associazione

Le delibere dell'Assemblea sono considerate valide con l'approvazione di almeno il 50% più uno dei partecipanti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.

Le delibere dell'Assemblea del Consiglio Direttivo saranno raccolte in verbale trascritto in apposito libro e sottoscritte dal Presidente e dal Segretario e messe a disposizione dei soci per visione.

Articolo 13 – Il Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, composto da tre componenti eletti dall'Assemblea dei soci. I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e possono essere rieletti. In caso di recesso o di decesso di uno dei consiglieri, il Consiglio provvede alla sua sostituzione nella prima riunione chiedendone la convalida nella prima Assemblea annuale. Il Consiglio provvede a nominare al suo interno il Presidente e il Segretario. Il Consiglio è presieduto dal Presidente e, in sua assenza, dal più anziano in età tra i componenti.

Il Consiglio Direttivo dovrà:

- Deliberare sulle questioni inerenti la gestione dell'Associazione con tutti i poteri per l'ordinaria amministrazione e per lo svolgimento dell'attività stessa
- Predisporre i consuntivi della gestione e le relative situazioni patrimoniali annuali e sottoporli in tempo utile all'Assemblea per l'approvazione
- Individuare le linee strategiche di attuazione dell'oggetto associativo ed assumere tutte le iniziative per l'adempimento dei compiti dell'Associazione
- Deliberare, con firma del Presidente, l'acquisto, la vendita, la permuta e la locazione di beni immobili
- Deliberare l'autorizzazione e il compimento dei negozi giuridici presso le amministrazioni pubbliche
- Deliberare la selezione e l'assunzione di personale dipendente.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei componenti del Consiglio e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, prevarrà il voto del Presidente. Delle riunioni del Consiglio devono essere redatti i verbali, su apposito libro, che verranno sottoscritti dal Presidente e dal Segretario. Le cariche associative sono gratuite.

Articolo 14 – Il Presidente

Il Presidente dell'Associazione è anche il Presidente del Consiglio Direttivo. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri consiglieri nella prima seduta convocata dal componente più anziano di età, a maggioranza assoluta dei voti. Il Presidente dura in carica anni 3. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione di fronte a terzi e in giudizio ed ha ampi poteri per compiere tutti gli atti necessari per gli scopi oggetto dell'attività dell'Associazione.

Articolo 15 – Il Segretario

Nell'ambito del Consiglio Direttivo viene nominato il Segretario che provvede a stilare i verbali delle Adunanze, dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo, cura la tenuta del Libro Verbali dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, nonché il registro degli aderenti e coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione.

Articolo 16 – Il Tesoriere

L'Assemblea dei soci nomina il Segretario Tesoriere che avrà il compito di:

- Curare il controllo delle spese e sorvegliare la gestione amministrativa per poi riferire all'Assemblea in sede di approvazione del bilancio
- Esprimere parere sul bilancio
- Verifica di tutti gli atti di competenza almeno due volte l'anno
- Verifica della contabilità dell'Associazione
- Verifica della regolarità del libro verbali dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo

TITOLO IV – PATRIMONIO E BILANCIO

Articolo 17 – Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione sarà costituito da:

- Quote associative
- Contributi di privati
- Contributi ricevuti da enti pubblici e/o privati
- Rimborsi derivanti da convenzioni con enti pubblici o privati
- Elargizioni in denaro, donazioni, eredità o legati previa deliberazione di accettazione dell'Assemblea, in cui vengono stabilite le modalità della loro utilizzazione per i fini istituzionali

All'associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi e riserve durante la vita dell'associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 18 – Bilancio

L'esercizio sociale chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio Direttivo dovrà presentare il bilancio consuntivo per l'approvazione da parte dell'Assemblea. Il Consiglio Direttivo predisporrà inoltre un bilancio di previsione che individui gli obiettivi circa

l'attività prevista per l'anno considerato e gli impegni economico finanziari ad essa connessi che dovrà essere presentato all'Assemblea per l'approvazione entro tre mesi dalla chiusura del precedente esercizio.

TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 19 – Scioglimento e liquidazione

Lo scioglimento dell'Associazione, per qualunque causa, avverrà con deliberazione dell'Assemblea, che sarà ritenuta validamente costituita con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

A seguito dello scioglimento, il patrimonio dell'Associazione sarà devoluto ad altre Associazioni operanti in identico o analogo settore, o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui art.3, comma 190, della lg. 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 20 – Leggi applicabili

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme costituzionali e ai principi dell'ordinamento giuridico in materia.

Elenco dei soci

Paolo Colli

Anna Maria Fabbiani

Maria Teresa Golfari

Francesca Malaguti

Roberto Pagliarin

Maria Giuseppina Porru

Antonino Restuccia

Teresita Salinas Manrique

Renato Savarese